

Ordinanza concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (OSIAC)

del 30 novembre 2018 (Stato 1° giugno 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 89g capoverso 2, 89h e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958¹ sulla circolazione stradale (LCStr);

visti gli articoli 8 capoverso 3 e 33 della legge federale del 25 settembre 2020² sulla protezione dei dati (LPD),³

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'organizzazione, la gestione e l'utilizzo del sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC).

Art. 2 Struttura e finalità del sistema d'informazione

Il SIAC è costituito da quattro sottosistemi che fungono da supporto alle autorità coinvolte della Confederazione e dei Cantoni nell'adempimento dei rispettivi compiti secondo l'articolo 89b LCStr:

- a. il SIAC Veicoli è impiegato per l'ammissione di veicoli alla circolazione stradale e per lo svolgimento di altri compiti connessi ai veicoli;
- b. il SIAC Persone è impiegato per l'ammissione di persone alla circolazione stradale e per il rilascio di carte tachigrafiche;
- c. il SIAC Provvedimenti è impiegato per l'esecuzione di procedimenti amministrativi e penali contro conducenti;
- d. il SIAC Valutazione è impiegato per la valutazione dei dati memorizzati nel SIAC.

Art. 3 Competenze dell'Ufficio federale delle strade

¹ L'Ufficio federale delle strade (USTRA) gestisce il SIAC e ne è responsabile.

RU 2018 4997

¹ RS 741.01

² RS 235.1

³ Nuovo testo giusta l'all. 2 cifra II n. 79 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

² È responsabile affinché il trattamento dei dati e l'utilizzo del sistema d'informazione siano conformi alla legge e garantisce la sicurezza informatica.

³ È competente per il rilascio, la modifica e la revoca delle autorizzazioni di accesso.

⁴ Coordina le proprie attività con le autorità coinvolte nel SIAC.

⁵ Emanava un regolamento per il trattamento dei dati nel quale definisce in particolare le interfacce tecniche e le procedure di sincronizzazione dei dati.

Sezione 2: Sottosistema SIAC Veicoli

Art. 4 Contenuto

Il sottosistema SIAC Veicoli contiene i seguenti dati relativi ai veicoli immatricolati dalle autorità svizzere:

- a. i dati relativi al veicolo conformemente all'allegato 1 numero 1;
- b. i dati relativi al detentore conformemente all'allegato 1 numero 2;
- c. i dati relativi alla targa conformemente all'allegato 1 numero 3.

Art. 5 Competenza per la trasmissione dei dati

¹ Le autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti per il rilascio e la revoca delle licenze di circolazione trasmettono al SIAC i dati di cui all'articolo 4 che rientrano nel loro ambito di competenza e le relative modifiche.

² I costruttori e gli importatori di veicoli trasmettono al SIAC i dati relativi al veicolo di cui all'allegato 1 numeri 11–14.

³ Gli organi di polizia nonché gli organi doganali con compiti di polizia stradale trasmettono al SIAC i dati sul blocco e sullo sblocco di veicoli e targhe oggetto di segnalazioni di ricerca, registrati nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) ai sensi dell'ordinanza RIPOL del 26 ottobre 2016⁴.

⁴ L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)⁵ trasmette al SIAC i dati necessari per il controllo di sdoganamento e imposizione fiscale secondo la legge federale del 21 giugno 1996⁶ sull'imposizione degli autoveicoli (LIAut). Esso può anche affidare tale compito alle autorità competenti per il rilascio e la revoca delle licenze di circolazione.

⁵ L'autorità competente in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport trasmette al SIAC i dati necessari per il razionamento del carburante nonché l'occupazione e il noleggio di veicoli destinati all'esercito, alla protezione civile e all'approvvigionamento economico del Paese.

⁴ RS 361.0

⁵ La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁶ RS 641.51

⁶ Gli assicuratori trasmettono al SIAC i dati di cui all'allegato 1 lettera A numero 2 dell'ordinanza del 20 novembre 19597 sull'assicurazione dei veicoli nonché i dati relativi alla sospensione o alla cessazione dell'assicurazione.

Sezione 3: Sottosistema SIAC Persone

Art. 6 Contenuto

Il sottosistema SIAC Persone contiene:

- a. per quanto riguarda le autorizzazioni a condurre rilasciate da autorità svizzere o straniere a persone domiciliate in Svizzera:
 1. i dati relativi al titolare conformemente all'allegato 2 numero 11,
 2. i dati relativi alla licenza conformemente all'allegato 2 numero 12,
 3. i dati relativi alla categoria conformemente all'allegato 2 numero 13;
- b. per quanto riguarda le carte tachigrafiche:
 1. i dati relativi alle carte del conducente conformemente all'allegato 2 numero 21,
 2. i dati relativi alle carte dell'officina conformemente all'allegato 2 numero 22,
 3. i dati relativi alle carte dell'azienda conformemente all'allegato 2 numero 23,
 4. i dati relativi alle carte di controllo conformemente all'allegato 2 numero 24.

Art. 7 Competenza per la trasmissione dei dati relativi alle autorizzazioni a condurre

¹ Le autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni a condurre trasmettono al SIAC i dati di cui all'articolo 6 lettera a che rientrano nel loro ambito di competenza e le relative modifiche.

² Gli organi di polizia nonché gli organi doganali incaricati di compiti di polizia stradale trasmettono al SIAC i dati relativi al ritiro di una licenza di condurre e ai divieti di circolare ordinati sul posto. La registrazione nel SIAC si cancella automaticamente dopo 10 giorni, sempre che l'autorità competente per il ritiro non abbia trasmesso modifiche dei dati.

Art. 8 Competenza per la registrazione e la trasmissione dei dati relativi alle carte tachigrafiche

¹ L'USTRA registra nel SIAC i dati relativi alle carte del conducente e alle carte dell'azienda di cui all'allegato 2 numeri 21 e 23 nonché le relative modifiche.

² Le autorità cantonali competenti (art. 23 cpv. 1 dell'O del 19 giu. 1995⁸ per gli autisti, OLR 1) trasmettono al SIAC i dati relativi alle carte di controllo di cui all'allegato 2 numero 24 nonché le relative modifiche.

³ L'UDSC trasmette al SIAC i dati relativi alle carte dell'officina di cui all'allegato 2 numero 22 nonché le relative modifiche.

Sezione 4: Sottosistema SIAC Provvedimenti

Art. 9 Contenuto

Il sottosistema SIAC Provvedimenti contiene i dati, elencati nell'allegato 3, relativi ai provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 89c lettera d LCStr riguardanti le persone domiciliate in Svizzera e all'estero.

Art. 10 Competenza per la trasmissione dei dati

Le autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti per la revoca delle autorizzazioni a condurre trasmettono al SIAC i dati di cui all'articolo 9 che rientrano nel loro ambito di competenza.

Sezione 5: Sottosistema SIAC Valutazione

Art. 11 Contenuto

¹ Il sottosistema SIAC Valutazione contiene, in forma pseudonimizzata o anonimizzata, i dati registrati nei sottosistemi SIAC Veicoli, SIAC Persone e SIAC Provvedimenti.

² Il numero di identificazione personale (PIN SIAC Persone) e il numero di matricola non sono visibili durante il trattamento dei dati nel SIAC Valutazione.

Art. 12 Trasferimento dei dati

¹ I dati sono trasferiti dai sottosistemi SIAC Veicoli, SIAC Persone e SIAC Provvedimenti al sottosistema SIAC Valutazione in forma pseudonimizzata o anonimizzata.

² La pseudonimizzazione è effettuata:

- a. per i dati personali, utilizzando il rispettivo PIN SIAC Persone;
- b. per i dati relativi al veicolo, utilizzando il rispettivo numero di matricola.

Art. 13 Valutazione e collegamento con i dati contenuti in altre fonti

¹ Ai fini di cui all'articolo 89b lettere h e i LCStr, l'USTRA può:

- a. collegare tra loro i dati del SIAC Valutazione e valutarli;

⁸ RS 822.221

- b. collegare i dati del SIAC Valutazione con dati contenuti nel sistema di valutazione del sistema di informazione sugli incidenti stradali e valutarli;
- c. collegare i dati del SIAC Valutazione con dati tecnici contenuti in altre fonti e valutarli.

² Al collegamento con i dati dell'Ufficio federale di statistica (UST) o con dati rilevati nel quadro della legge del 9 ottobre 1992⁹ sulla statistica federale (LStat) si applica l'articolo 14a LStat.

Sezione 6: Disposizioni comuni

Art. 14 Qualità e rettifica dei dati

¹ L'autorità che registra o trasmette al SIAC i dati è responsabile della loro correttezza e completezza. L'autorità che constata dati incompleti o errati provvede alla rettifica.

² L'USTRA verifica la completezza e l'attendibilità dei dati registrati nel SIAC. In caso di dati incompleti o errati, ne dispone la rettifica.

Art. 15 Trasmissione di dati

La trasmissione di dati al SIAC deve avvenire attraverso le interfacce e le procedure per il confronto dei dati definite dall'USTRA.

Art. 16 Trattamento dei dati e accesso mediante procedura di richiamo

¹ ...,¹⁰

² I servizi che possono accedere ai dati del SIAC mediante procedura di richiamo in virtù dell'articolo 89e LCStr designano le persone autorizzate a tal fine.

Art. 17 Statistiche e liste

¹ L'USTRA pubblica annualmente:

- a. una statistica sulle autorizzazioni a condurre;
- b. una statistica sui provvedimenti amministrativi.

² Ogni anno compila una lista delle officine autorizzate e delle relative carte. Nella lista sono elencate le officine autorizzate all'installazione, all'esame successivo e alla riparazione di tachigrafi conformemente all'articolo 101 dell'ordinanza del 19 giugno 1995¹¹ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali.

³ L'UST pubblica la statistica dei veicoli conformemente all'articolo 127 dell'ordinanza del 27 ottobre 1976¹² sull'ammissione alla circolazione.

⁹ RS 431.01

¹⁰ Abrogato dalla cifra I dell'O del 16 ago. 2023, con effetto dal 1° ott. 2023 (RU 2023 474).

¹¹ RS 741.41

¹² RS 741.51

Art. 18 Comunicazione dei dati

¹ Sulla base di una convenzione sulle prestazioni e sulla protezione dei dati, l'USTRA mette a disposizione del Centro danni DDPS i dati del SIAC Veicoli necessari all'adempimento dei suoi compiti legali.

² L'USTRA può mettere a disposizione di autorità, organizzazioni e privati i dati del SIAC relativi ai detentori di veicoli e alle autorizzazioni a condurre e i dati tecnici. Sono esclusi i dati personali degni di particolare protezione. A tal fine stipula convenzioni sulle prestazioni e sulla protezione dei dati. Queste ultime possono prevedere autorizzazioni di accesso al SIAC Valutazione.

³ Si può rinunciare a un'apposita convenzione se vengono messi a disposizione esclusivamente informazioni anonimizzate o dati tecnici.

⁴ L'USTRA può rendere accessibili anche al pubblico informazioni anonimizzate o dati tecnici.

⁵ La comunicazione dei dati a fini statistici o di ricerca è retta dalla LPD, dall'ordinanza del 31 agosto 2022¹³ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati nonché dalla LStat¹⁴ e dall'ordinanza del 30 aprile 2025¹⁵ sulla statistica federale.¹⁶

Art. 19 Scambio di dati con autorità estere

¹ I dati del SIAC possono essere comunicati ad autorità estere se un trattato internazionale lo prevede.

² Per verificare l'unicità della carta del conducente secondo l'articolo 13b capoverso 4 OLR 1¹⁷ è consentito lo scambio di dati con le competenti autorità estere.

Art. 20 Sicurezza dei dati

¹ I servizi autorizzati all'accesso adottano nel loro ambito di competenza i provvedimenti organizzativi e tecnici che, secondo le disposizioni della Confederazione in materia di protezione dei dati, sono necessari per tutelare i loro dati dalla perdita e da qualsiasi trattamento o consultazione illeciti e da sottrazione.

² Nell'ambito del trattamento dei dati devono essere registrati automaticamente i nomi degli utenti che hanno trattato i dati, nonché le date delle relative operazioni e i dati interessati.

Art. 21 Contrassegnazione dei dati non più attuali

¹ Dopo il ritiro dalla circolazione di un veicolo, i relativi dati contenuti nel SIAC Veicoli devono essere contrassegnati di conseguenza.

¹³ RS 235.11

¹⁴ RS 431.01

¹⁵ RS 431.011

¹⁶ Nuovo testo giusta l'all. 3 n. 11 dell'O del 30 apr. 2025 sulla statistica federale, in vigore dal 1° giu. 2025 (RU 2025 318).

¹⁷ RS 822.221

² Se una persona rinuncia a un'autorizzazione a condurre o se l'autorità competente notifica il decesso di una persona, i relativi dati contenuti nel SIAC Persone devono essere contrassegnati di conseguenza.

³ Dopo la scadenza di una carta tachigrafica, i relativi dati contenuti nel SIAC Persone devono essere contrassegnati di conseguenza.

⁴ Se una persona o un'azienda rinuncia a una carta tachigrafica o se l'autorità competente notifica lo scioglimento di un'azienda, i relativi dati contenuti nel SIAC Persone devono essere contrassegnati di conseguenza.

Art. 22 Distruzione e archiviazione dei dati

¹ I dati non più attuali relativi ad autorizzazioni a condurre o carte tachigrafiche (art. 21 cpv. 2-4) vengono distrutti nel SIAC Persone entro dieci anni dal momento in cui sono stati contrassegnati.

² I dati relativi a rifiuti, revoche e divieti di fare uso di autorizzazioni a condurre nonché divieti di circolare vengono distrutti nel SIAC Provvedimenti dieci anni dopo la loro scadenza o annullamento, quelli relativi ad altri provvedimenti cinque anni dopo il loro passaggio in giudicato.

³ I dati relativi all'annullamento di licenze di condurre in prova vengono distrutti nel SIAC Provvedimenti dieci anni dopo il rilascio di una nuova licenza.

⁴ Se viene registrato un nuovo provvedimento relativo a una persona, i dati di tutti quelli precedentemente disposti contro la stessa vengono distrutti soltanto dopo la scadenza dell'ultimo termine di conservazione.

⁵ Se l'autorità competente notifica il decesso di una persona, vengono distrutti nel SIAC Provvedimenti tutti i dati relativi ai provvedimenti che la riguardano.

⁶ I dati contenuti nel SIAC Veicoli e nel SIAC Valutazione vengono distrutti non appena non sono più necessari.

⁷ I dati non più necessari e destinati alla distruzione sono proposti dall'USTRA all'Archivio federale a fini di archiviazione.

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 23 Adeguamento degli allegati 1 e 2

L'USTRA può modificare le variabili riportate negli allegati 1 e 2.

Art. 24 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell'allegato 4.

Art. 25 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

Allegato I
(art. 4)

Dati del sottosistema SIAC Veicoli

1 Veicolo

11 Dati identificativi

- numero di matricola
- numero di telaio

12 Dati amministrativi

- messa in o fuori circolazione
- licenza di circolazione
- indirizzo del luogo di stanza
- indirizzo del conducente
- controllo periodico del veicolo
- veicolo sostitutivo

13 Dati relativi al tipo di veicolo

- numero dell’approvazione generale o dell’approvazione del tipo
- marca
- tipo

14 Dati tecnici

15 Dati assicurativi

16 Altri dati destinati a uno scopo specifico (art. 89b LCStr)

- blocco
- controllo di sdoganamento e imposizione secondo la LIAut¹⁸
- riscossione della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni
- razionamento di carburante nonché requisizione e locazione di veicoli a favore dell’esercito, della protezione civile e dell’approvvigionamento economico del Paese.

2 Detentore

21 Dati identificativi

- identificazione del detentore

22 Dati amministrativi

- tipo di persona
- nome o ragione sociale
- indirizzo

¹⁸ RS 641.51

- data di nascita
- luogo di origine o di nascita
- nazionalità
- sesso
- lingua
- riservatezza informazioni

3 Targa

31 Dati identificativi

- identificazione della targa

32 Dati amministrativi

- messa in o fuori circolazione
- riservatezza informazioni

33 Altri dati destinati a uno scopo specifico (art. 89b LCStr)

- blocco

*Allegato 2*¹⁹
(art. 6)

Dati del sottosistema SIAC Persone

1 Autorizzazioni a condurre

11 Titolare

111 Elementi identificativi

- numero di identificazione personale (PIN SIAC Persone)

112 Dati relativi al conducente autorizzato

- nome
- data di nascita
- luogo di origine o di nascita
- nazionalità
- sesso
- foto formato passaporto digitalizzata
- data di inserimento della foto digitalizzata
- firma digitalizzata
- data di inserimento della firma digitalizzata
- data di partecipazione alla formazione complementare
- data dell'ultima visita medica di controllo
- data della prossima visita medica di controllo
- frequenza della visita medica di controllo
- indirizzo
- Cantone competente

12 Licenza

- tipo di licenza
- stato della licenza
- numero della licenza
- numero della carta vergine
- data di rilascio
- autorità di rilascio
- data di scadenza
- indicazioni supplementari
- sospensione della licenza (dal / al)
- autorità responsabile della sospensione

¹⁹ Aggiornato dalla cifra I dell'O dell'USTRA del 28 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RÜ 2019 4223).

13 Categoria

- categoria di licenza
- sospensione della categoria
- autorità responsabile della sospensione
- data di rilascio
- luogo d'esame (Cantone o Stato)
- data di scadenza
- limitazioni

2 Carte tachigrafiche**21 Carta del conducente****211 Dati identificativi**

- numero di identificazione del titolare
- numero di identificazione della carta
- numero di identificazione personale del titolare (PIN SIAC Persone)

212 Dati relativi al titolare

- nome
- data di nascita
- luogo di origine o di nascita
- nazionalità
- sesso
- foto formato passaporto digitalizzata
- data di inserimento della foto digitalizzata
- firma digitalizzata
- data di inserimento della firma digitalizzata
- indirizzo
- dati relativi alla licenza di condurre

213 Dati relativi alla carta

- stato della carta
- lingua per la gestione delle indicazioni sul display del tachigrafo
- numero di identificazione del certificato della carta
- data della richiesta
- data di ricezione
- data di rilascio
- autorità di rilascio
- inizio del periodo di validità
- fine del periodo di validità

22 Carta dell'officina**221 Dati identificativi**

- numero di identificazione dell'officina
- numero di identificazione del tecnico d'officina
- numero di identificazione della carta

222 Dati relativi all'officina

- nome o ragione sociale
- indirizzo
- sede dell'officina
- autorizzazione
- certificato di controllo

223 Dati relativi al tecnico d'officina

- nome
- data di nascita
- luogo di origine o di nascita
- nazionalità
- sesso
- data dell'ultimo corso per tecnico
- indirizzo

224 Dati relativi alla carta

- stato della carta
- lingua per la gestione delle indicazioni sul display del tachigrafo
- numero di identificazione del certificato della carta
- data della richiesta
- data di ricezione
- data di rilascio
- autorità di rilascio
- inizio del periodo di validità
- fine del periodo di validità

23 Carta dell'azienda**231 Dati identificativi**

- numero di identificazione dell'azienda
- numero di identificazione della carta

232 Dati relativi all'azienda

- nome o ragione sociale
- indirizzo
- sede dell'azienda
- numero dell'autorizzazione di accesso alle professioni di trasportatore su strada

233 Dati relativi alla carta

- stato della carta
- lingua per la gestione delle indicazioni sul display del tachigrafo
- numero di identificazione del certificato della carta
- data della richiesta
- data di ricezione
- data di rilascio
- autorità di rilascio
- inizio del periodo di validità
- fine del periodo di validità

24 Carta di controllo**241 Dati identificativi**

- numero di identificazione dell'autorità di controllo
- numero di identificazione della carta

242 Dati relativi all'autorità di controllo

- denominazione e funzione
- indirizzo

243 Dati relativi alla carta

- stato della carta
- lingua per la gestione delle indicazioni sul display del tachigrafo
- numero di identificazione del certificato della carta
- data della richiesta
- data di ricezione
- data di rilascio
- autorità di rilascio
- inizio del periodo di validità
- fine del periodo di validità

Allegato 3
(art. 9)

Dati del sottosistema SIAC Provvedimenti

1 Provvedimenti amministrativi

11 Dati identificativi

- numero di identificazione personale (PIN SIAC Persone)

12 Dati relativi alla licenza di condurre

- tipo
- categorie

13 Dati relativi ai provvedimenti

- tipo di provvedimenti
- durata in mesi nonché inizio e fine dei provvedimenti
- motivi all'origine dei provvedimenti
- menzione se i provvedimenti derivano da fatti commessi all'estero
- indicazione di eventuali incidenti provocati da un'infrazione
- tipo di veicolo con cui è stata commessa l'infrazione
- menzione se l'infrazione è stata giudicata grave, mediamente grave o leggera
- data dell'infrazione
- autorità cui compete la decisione
- data della decisione

Allegato 4
(art. 24)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

Sono abrogate:

1. l'ordinanza del 23 agosto 2000²⁰ concernente il registro delle autorizzazioni a condurre;
2. l'ordinanza del 18 ottobre 2000²¹ sul registro ADMAS;
3. l'ordinanza del 3 settembre 2003²² sul registro MOFIS;
4. l'ordinanza del 29 marzo 2006²³ sul registro delle carte per l'odocronografo.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...²⁴

²⁰ [RU **2000** 2300; **2002** 3316; **2003** 3375; **2004** 5071; **2006** 1685; **2007** 105; **2010** 1653; **2011** 3903]

²¹ [RU **2000** 2800; **2002** 3320; **2004** 2871, 5073; **2007** 107, 5043; **2010** 1655]

²² [RU **2003** 3376; **2007** 109; **2008** 4943 I 18; **2010** 1657]

²³ [RU **2006** 1703; **2011** 3911]

²⁴ Le mod. possono essere consultate alla RU **2018** 4997.

